

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4576

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309,
per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Napoli

Presentato alla Presidenza il 2 febbraio 1963

ONOREVOLI DEPUTATI! — Per risolvere il problema della sistemazione degli Uffici giudiziari di Napoli, la legge 25 aprile 1957, n. 309, autorizzò il Ministero dei lavori pubblici a provvedere ai lavori di ampliamento e di riadattamento dell'attuale palazzo di giustizia (Castel Capuano).

I fatti sopravvenuti e le nuove esigenze manifestatesi hanno reso inattuabile tale programma ed è stato necessario studiare altra soluzione. È emersa così l'opportunità di prov-

vedere a costruire, in diversa e più idonea zona, su area di circa mq. 54.000, sita nelle vicinanze della stazione centrale e di gradimento delle Autorità locali, un edificio — razionale e funzionale — in grado di accogliere gli Uffici giudiziari della città che maggiormente risentono dell'attuale insufficienza dei locali.

Per l'attuazione di tali fini è stato redatto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli è modificato sostituendo alle parole

« nonché all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli », le seguenti:
« nonché alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area delimitata da Corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via SS. Cosma e Damiano ».

ART. 2.

Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree di proprietà privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.

b) a conseguire la disponibilità dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;

c) ad acquistare, anche mediante privata espropriazione per pubblica utilità, le aree di proprietà privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 3.

La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge graverà per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.